SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1876

potebbero stabilire quei dati di fatto che va cercardo l'onorevole Broglio. Gli eletteri che furono raliati, e che votsrono invirtù di un certificato della Corte di appello sono i signori Lenzi Pietro, Selmi fiuseppe, Lenzi Tommaso, Moroni Amedeo, Moroni Angelo e Eacconi Nicodemo. Cinque di questi sono sottosoritti al manifesto elettorale pubblicato a favore del Brunetti. Fra i cinquo dell'afficio di Montecatini ci sono tre che figurarono nel processo di corruzione fatto in occasione della prima elezione. Se si consultano gli atti dell'inchiesta ed il manifesto elettorale, se si riscontrano i nomi o le carte, la cesa risulta cesì chiara che non c'è più da ritornarvi sopra.

Credo quindi che si possa prescindere da ogni ulteriore considerazione, e che la Camera sia in condizione di dare un retto giudizio.

PIERANTONI. Lo aveva domandato la parola, perchè credeva che avessi da combattere l'onorevole Broglio (Si ride), il quale, per abbondante tradizione parlamentare, ha sostenuto le decisioni della Giunta tutte le volte che furono impugnate siccome contrarie alla legge ed alla giurisprudenza elettorale. Ma quando ho ascoltata la sua opinione favorevole, per ragione di moralità alla proposta legalissima dell'onorevole Sorrentino, ho veduto mancarmi in massima parte la opportunità di discorrere. Dichiarando dunque di usare brevemente del mio diritto, mi permetterò soltanto di aggiungere alcune considerazioni.

Innanzitutto mi permetto di dire che l'onorevole Righi ha assunto la responsabilità d'aver portato la questione dell'elezione del collegio di Pescia fuori del campo strettamente elettorale.

Egli ha voluto applicare alla legge elettorale, che è legge speciale, essenzialmente di diritto pubblico, i principii di diritto civile, in buona parte errati; e quindi ha provocato quel fiume d'eloquenza e di scienza legale che è l'onorevole Nauni. Invece l'onorevole Sorrentino si era attenuto alla retta applicazione della legge elettorale, al principio fondamentale della medesima: la permanenza delle liste elettorali, avendo aggiunto che il seggio elettorale è ufficio di semplice esecuzione, il quale non può escludere gli elettori iscritti nella lista, fuori i casi dell'articolo 53.

Bastava che l'onorevole Righi si fosse richiamato alla memoria l'articolo 80 della legge ed avrebbe riconosciuto l'errore in cui in buona fede cadde, allorchè sostenne che l'ufficio non doveva far votare i sei elettori.

L'articolo 80 dice che il presidente nen può ammettere a votare se non coloro che sono iscritti nelle liste degli elettori, se non coloro che si presentano a votaro provvisti di una sentenza della Corte d'appello con cui si dichiari che fanno parte di quel collegio. Egli dunque vede che allora softanto l'ufficio può alloutanarsi dalla lista quando un giudicato attribuisce la qualità elettorale. L'ogregio collega Nanni ha esattamente dimestrato che la parola appello non si deve prendero nel senso giuridico della precedura ordinoria. Aggiungo, a sostegno di questa opinione, che non può esservi, nel diritto comune, appello da un corpo amainistrativo ad una giurisdizione giudiziaria.

Tutti gli scrittori, e la conforme giurisprudonza, tanto nazionale che straniera, hanuo affermato che con quella parola s'intende l'appello a qualunque autorità giutiziaria, appello, cassazione, la quale eserciti un potere a cautelare i diritti dei cittadini all'elettorato, tanto contro pressure delle maggioranze trienfanti nei Consigli comunali, quanto dalle pressioni dei prefetti e dagli arbitri.

Sovo di accordo coll'onorevole Sorrentino a deplorare la ingerenza di un cancelliere in cotesta questione; imperocchè è esattissima la distinzione fatta dal preopinante, il quale parlò più esattamente che non funzioni un contatore meccanico, sostenendo di non potersi riconoscere ai cancellieri la potestà di rilasciare certificati sopra il merito della sentenza, perchè i cancellieri, per la legge elettorale, hanno la sola potestà d'esecuzione, cioè la facoltà di rilasciare certificati, i quali asseriscono la esistenza della produzione dell'appello. Quindi conchiudo pregando la Camera che, per omaggio alla legge elettorale, voti la convalidazione della elezione del collegio di Pescia, nella persona dell'onorevole Martini.

MANTELLINI. Io dirò poche parele.

Si vede che anche questa nuova Giunta non nasce a buona luna (*Ilarità*) e ci vorrà pazienza! La prima volta che essa espone le sue conclusioni, se le vede combattute da destra e da sinistra.

Signori! Qui non si tratta di annullare elezioni; si tratta di contare i voti; si tratta di vedere se concorse il terzo degli elettori all'urna per poter proclamare il deputato che avesse la metà più uno dei voti.

Se si contano quei sei, il terzo le abbiamo; se non si contano quei sei non abbiamo il terzo, e quindi non si poteva proclamare il deputato che ebbe la metà più uno dei voti; ma si doveva decretare il ballottaggio; e questa è la conclusione nella quale è scesa la Commissione, nella sua grande maggioranza.

Si dovevano, o non si dovevano contare quei sei? Quei sei furono iscritti dalla Giunta comunale; ma quei sei furono cancellati da una decisione del pre-